

COMUNE DI ARZERGRANDE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI ALLOGGI PER ANZIANI DI PROPRIETA' COMUNALE

Il presente regolamento:

- è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/04/2006;
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal ..09/05/2006 . al 24/05/2006 Reg. Pubbl. n. 134..;
- è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 26/05/2006.. al 10/06/2006 . Reg. Pubbl. n. .151..

E' entrato in vigore dopo la sua ripubblicazione

Arzergrande li 12/06/2006

**Il responsabile del settore
1° affari generali e finanziari
Zambon dr. Arnaldo**

Il presente regolamento:

- è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 23/11/2006
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 19/12/2006 al 03/01/2007 Reg. Pubbl. n. 333;
- è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 04/01/2007 al 19/01/2007 Reg. Pubbl. n. 14/07.

E' entrato in vigore dopo la sua ripubblicazione

Arzergrande li

**Il responsabile del settore
1° affari generali e finanziari
Zambon dr. Arnaldo**

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI ALLOGGI PER ANZIANI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art.01 – Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Arzergrande, all'interno delle politiche per le persone anziane, al fine di contrastare i processi di emarginazione e di limitare il ricorso al ricovero in strutture residenziali ai soli casi effettivamente necessitanti per la grave situazione di non autosufficienza del soggetto e la mancanza di risorse personali e familiari adeguate, si è dotato di minialloggi da assegnare a 1 o 2 persone in età pensionabile, autosufficienti e dello stesso nucleo familiare.

Art 02 – Destinatari del regolamento

1. Sono destinatari del presente regolamento gli anziani singoli o coppie di coniugi anziani, residenti nel Comune di Arzergrande, che a causa di mancanza di risorse economiche proprie o dei familiari non possono accedere al mercato immobiliare privato e che necessitano un alloggio di residenza.

Art 03 – Requisiti di ammissione alla formazione della graduatoria:

1. Sono ammessi alla formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi secondo i criteri del presente regolamento, coloro che hanno i seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Arzergrande;
- età superiore a 65 anni;
- autosufficienza psico-fisica reale convalidata da certificato medico, di almeno uno dei due membri componenti il nucleo familiare;
- autosufficienza garantita da un familiare o un assistente familiare privata;
- mancanza di figli o parenti in grado di provvedere;
- non titolarità di diritti di proprietà, o non disponibilità validamente documentata, usufrutto, uso e abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- non proprietà di beni immobili nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.
- di non essere assegnatario di alloggio di E.R.P.

2. Tra i richiedenti in possesso dei requisiti sopra indicati, avranno diritto di precedenza coloro che vivono in un alloggio non proprio, antigienico o pericolante, che siano destinatari di sfratto esecutivo, non per morosità, che lascino libero, per miglior utilizzo, un alloggio pubblico.

Art 04 – Criteri per la formazione della graduatoria – Punteggi di selezione della domanda

1. Le graduatorie di assegnazione degli alloggi sono formate sulla base dei punteggi assegnati come sottoindicato:

A) condizioni soggettive:

le condizioni soggettive del nucleo familiare che presenta la domanda sono stabilite dall'indicatore dello stato del nucleo familiare, calcolato rapportando all'Ise del nucleo familiare il parametro calcolato con la seguente scala di equivalenza:

<i>Voci dei parametri</i>	<i>Parametro</i>
1) Componenti il nucleo: 01	1
2) Componenti il nucleo: 02	1.57
3) presenza dello stato di handicap o di invalidità civile compresa tra 66% e 99 % di uno dei due coniugi	+ 0.25

4) presenza dello stato di handicap grave o di invalidità civile 100% di uno dei due coniugi	+ 0.5
5) Presenza di anziano > 70 anni	+ 0.1
6) Presenza di anziano > 80 anni	+ 0.2
7) Presenza di anziano > 90 anni	+ 0.3
8) Persona anziana senza figli o senza coniuge in vita	+ 0.5
9) Persona anziana senza figli e senza coniuge in vita	+1

Le condizioni indicate nei punti 1), 2), 5), 6), 7), 8) e 9) possono essere autocertificate dal nucleo familiare interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000; per le condizioni ai punti 3) e 4) deve essere presentata la documentazione redatta dall'autorità sanitaria competente. L'Isce del nucleo familiare che presenta la domanda di assegnazione è presentato con la Dichiarazione Sostitutiva Unica, secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 che ha modificato il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221. La DSU deve essere conforme al modello di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001.

Relativamente all'indicatore dello stato del nucleo familiare, i punteggi assegnati sono i seguenti:

classi di indicatore dello stato del nucleo familiare	Punteggio assegnato
€ 0,00 – € 2.500,00	10
€ 2.501,00 – € 5.000,00	09
€ 5.001,00 – € 7.500,00	08
€ 7.501,00 – € 10.000,00	07
€ 10.001,00 – € 12.500,00	06
€ 12.501,00 – € 15.000,00	05
€ 15.001,00 – € 17.500,00	04
€ 17.501,00 – € 20.000,00	03
€ 20.001,00 – € 22.500,00	02
€ 22.501,00 – € 25.000,00	01
Oltre € 25.001,00	00

Relativamente alla residenza nel Comune di Arzergrande i punteggi assegnati sono

Anni di residenza nel comune di Arzergrande	Punteggi
Da meno di un anno	0.5
Da 1 anno (e un giorno) a 4 anni	1
Da 5 a 9 anni	1.5
Da 10 a 19 anni	2
Da oltre 20 anni	2.5

B) condizioni oggettive:

Le condizioni oggettive considerate ai fini dell'assegnazione dei punti per la realizzazione della graduatoria sono le medesime esplicitate nella LR 10/96 art. 07, comma 1, lett. b) .

Art 05 – Diritti di precedenza

1. A parità di punteggio delle domande di assegnazione dell'alloggio collocate in graduatoria, avranno diritto di precedenza le domande relative a persone che:
 - 1) vivono in un alloggio non proprio, antigienico e pericolante,
 - 2) che siano destinatari di sfratto esecutivo, non per morosità,
 - 3) che lascino libero, per miglior utilizzo un alloggio ERP.
2. Le suddette condizioni sono attestate con la documentazione presentata per l'assegnazione del punteggio come specificato all'art.04 del presente regolamento.

Art 06 – Modalità e termine di presentazione delle domande di assegnazione

1. Le domande di assegnazione dovranno essere presentate al Comune, indirizzate al Sindaco, e redatte nell'apposito modulo approvato con un successivo atto del Responsabile del Settore, al quale sarà allegata tutta la documentazione necessaria a calcolare il punteggio per il collocamento in graduatoria. Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, pena l'annullamento della domanda.
2. Solo nei casi previsti dall'art. 13 non saranno annullate le domande presentate oltre ai termini.
3. Per ogni richiesta d'assegnazione di alloggio verranno espletate le verifiche da parte degli Uffici Tecnici e di Servizio Sociale e saranno presentate due relazioni, una tecnica ed una sociale appositamente formate per redigere la graduatoria; tali relazioni dovranno attestare la situazione dichiarata dall'interessato attraverso i documenti allegati alla domanda e valutare gli elementi di precedenza dell'art. 05. Le relazioni tecniche non costituiscono punteggio per la graduatoria.

Art. 06 bis – Modalità di pubblicità del bando

Verrà fatta pubblicità adeguata del bando attraverso affissione di manifesti informativi nei pubblici esercizi, nelle parrocchie e presso il Comitato Anziani.

Art 07 – Formazione della graduatoria

1. Una commissione formata da Responsabile del Settore IV, assistente sociale e geometra dell'Ufficio Tecnico, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, forma la graduatoria provvisoria, di cui la Commissione Assistenza viene informata e ne prende atto. La graduatoria provvisoria sarà poi approvata con atto di Giunta Comunale; entro 15 giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun richiedente, è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.
2. Entro i successivi 10 giorni i richiedenti possono presentare ricorso correlato della documentazione integrativa necessaria al ricalcolo del punteggio.
3. Entro 10 giorni dal termine per la presentazione dei ricorsi, la Giunta Comunale provvederà alla formazione della graduatoria definitiva.
4. Verrà data comunicazione scritta della propria posizione, alle persone che rientrano nella graduatoria definitiva.

Art 08 – Assegnazione degli alloggi

1. La Giunta Comunale provvederà all'assegnazione degli alloggi. Il Responsabile del Settore IV provvederà a stipulare apposito contratto di locazione con il nucleo familiare assegnatario secondo lo schema che verrà approvato con successivo provvedimento del funzionario responsabile.

2. Contestualmente alla consegna ed alla restituzione degli alloggi è redatto da un funzionario comunale, alla presenza di due testimoni, un verbale di consistenza indicante il mobilio in dotazione, lo stato di conservazione di opere murarie ed infissi nonché degli impianti tecnologici.

Art 09 – Durata dell’assegnazione degli alloggi

1. L’assegnazione dell’alloggio può avere carattere temporaneo o definitivo
2. Concorrono a definire il carattere dell’assegnazione, i seguenti elementi:
 - 1) esplicita richiesta del destinatario dell’alloggio contenuta nella domanda presentata;
 - 2) situazione non chiara dello stato di autosufficienza della persona interessata, al momento della presentazione della domanda di assegnazione, perché non ancora provvista di specifica documentazione; pertanto l’assegnazione di un alloggio è attivato in attesa di una sistemazione definitiva.
3. Al presente articolo si escludano i casi contemplati all’articolo 13 del presente regolamento.

Art 10 – Modalità per la determinazione dei canoni di locazione e della cauzione

1. Il canone di locazione è definito prima dell’ingresso dell’assegnatario nell’alloggio e consiste nel 10% del reddito mensile accertato con il CUD dell’anno corrente o in attesa di questo, con il CUD dell’anno precedente; il canone di locazione non deve superare il canone di locazione così come potrebbe determinarsi ai sensi della legge 392/78.
2. Il canone di locazione è versato al Comune ogni trimestre.
3. Con la stipula della convenzione di assegnazione dell’alloggio, l’assegnatario dovrà versare una cauzione pari ad una mensilità di affitto che sarà resa al termine dell’assegnazione dell’alloggio, decurtata della quota che servirà a coprire le eventuali spese di riparazione dell’alloggio valutate al momento della consegna.
4. Le spese di registrazione della convenzione sono divise tra assegnatario e Comune nella quota del 50% per l’uno 50% per l’altro.
5. Annualmente il reddito dell’assegnatario sarà verificato dall’Ufficio Interventi Sociali, al fine di aggiornare il canone di locazione.
6. Al fine di agevolare il pagamento di eventuali morosità, si possono definire modalità di pagamento rateizzato concordate con l’interessato. Nel caso di persone adeguatamente autosufficienti, si può prevedere un saldo dei debiti con l’impegno dell’interessato in compiti o commissioni che sarebbero a carico altrimenti del Comune, i cui beneficiari possono essere i soggetti morosi stessi o persone terze. Per disciplinare il suddetto caso, si rimanda ad un successivo atto della Giunta Comunale.

Art 11 – Restituzione degli alloggi

1. Il Comune di Arzergrande potrà disporre di pieno diritto, e senza che siano necessarie formalità giudiziarie, degli alloggi, per destinarli ad altro assegnatario:
 - a) quando l’assegnatario avrà fatto conoscere la propria intenzione di porre fine alla presente convenzione e la data del rilascio degli ambienti con lettera indirizzata al Sindaco del Comune;
 - b) a conclusione della durata dell’assegnazione dell’alloggio decisa e condivisa nella convenzione;
 - c) in caso di decesso dell’assegnatario, solo se in mancanza di coniuge superstite;
 - d) se l’assegnatario ha lasciato la residenza da più di 60 giorni continuativi senza aver dato comunicazione della sua assenza;
 - e) se l’assegnatario ammalato o infermo, attestante da certificazione medica, si è assentato dalla residenza per un periodo superiore a sei mesi;
 - f) quando la situazione di urgenza è terminata e sia stata individuata una soluzione abitativa alternativa;

g) quando l'assegnatario vive una situazione di non autosufficienza cronica o degenerativa ed è risultato impossibile inserirlo in un progetto di intervento di assistenza domiciliare (per mancanza di risorse personali e sociali) che possano garantirgli un'adeguata assistenza; in tal caso si provvederà, in accordo con l'assegnatario, ad un inserimento in struttura residenziale protetta.

Art 12 – Aggiornamento della graduatoria

1. Una volta formata, la graduatoria resta valida per due anni; alla scadenza dei due anni viene rinnovata ogni qualvolta c'è la disponibilità di un alloggio. Dalla data in cui è disponibile, a meno di urgenze, si considerano 40 giorni per istruire la pratica di bando di assegnazione, secondo le indicazioni e criteri contenuti nel presente Regolamento.
2. Le persone che facevano parte della graduatoria precedente, che non hanno avuto l'assegnazione di un alloggio, vengono informate, anche in forma scritta, dei termini del bando dall'Ufficio che istruisce la pratica del bando di assegnazione.

Art 13 – Modalità di assegnazione degli alloggi in caso di situazioni di urgenza

1. Gli alloggi possono essere utilizzati come soluzione temporanea, per nuclei familiari o persone in condizioni sociali, economiche e abitative particolarmente gravi che richiedono interventi con carattere di urgenza.
2. I nuclei familiari devono avere una consistenza numerica adeguata alle dimensioni dell'alloggio.
3. I nuclei familiari che ritengono di essere in una situazione urgente, devono presentare domanda in apposito modulo contenente tutta la documentazione necessaria anche oltre i termini del bando. La Giunta Comunale vaglierà le richieste, integrate con le relazioni dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Servizi Sociali al fine di valutare lo stato di effettiva urgenza della situazione e l'opportunità dell'assegnazione del alloggio come risposta alla situazione.
4. Nell'assegnazione dell'alloggio con procedura d'urgenza, avranno priorità nuclei con la presenza di minori d'età e anziani senza figli e senza coniuge.
5. L'assegnazione di un alloggio secondo la procedura d'urgenza si può avere una durata per al massimo un anno, rinnovabile al massimo per quattro volte.
6. Restano valide anche per le procedure di assegnazione d'urgenza le condizioni contenute dall'art. 08 – 10 – 11.

Art 14 – Obblighi degli occupanti gli alloggi

1. Il nucleo familiare al quale è destinato l'alloggio deve occupare personalmente l'alloggio messo a disposizione entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto e portarvi la residenza entro i successivi 60 giorni.
2. Il nucleo familiare destinatario è autorizzato a trasportarvi il proprio mobilio a condizione che sia compatibile con le caratteristiche dell'alloggio e con la permanenza del mobilio eventualmente già in dotazione nell'alloggio.
3. Il destinatario dell'alloggio deve utilizzare gli ambienti messi a sua disposizione in modo dignitoso, curarli sempre e restituirli in buon stato d'uso al momento del rilascio; non può apportare negli ambienti messi a sua disposizione alcun cambiamento o installare attrezzature e oggetti all'esterno, senza l'autorizzazione scritta del Comune.
4. Deve far fronte alle spese relative agli impianti di riscaldamento, elettrico e idraulico, per quanto concerne l'utilizzo quotidiano; far fronte alle spese condominiali, secondo il regolamento di ogni singolo condominio.
5. Deve segnalare all'Amministrazione del difettoso funzionamento degli impianti dell'alloggio.

6. Il destinatario dell'alloggio deve adeguarsi a tutte le decisioni del Comune prese nell'interesse generale della buona gestione dell'alloggio; deve permettere ai rappresentanti del Comune di entrare in questi ambienti ogni qualvolta lo riterranno necessario.
7. Sarà pronunciato l'allontanamento in caso di occupazione abusiva, cattiva condotta, schiamazzi, risse o ferite, se l'assegnatario sarà condannato per reati commessi anche fuori dell'alloggio.
8. Il destinatario dell'alloggio ha responsabilità civili e penali per danni a cose o persone derivanti da imperfetto utilizzo degli impianti tecnologici.
9. Il destinatario dell'alloggio può ospitare un'altra persona, qualunque sia il legame di parentela o di amicizia, per un breve periodo, solo nei casi in cui le condizioni di autosufficienza del destinatario dell'alloggio, vengono meno; se si valuta che la presenza di una persona terza non garantisce lo stato di autosufficienza del destinatario dell'alloggio, si procede secondo quanto contenuto all'art.11. Di ogni persona che sosterrà nell'alloggio devono essere comunicati i dati personali.
10. Il destinatario dell'alloggio non può in nessun caso cedere a terzi i diritti derivanti dall'assegnazione dell'alloggio.

Art.15 – Diritti dei destinatari degli alloggi

1. L'assegnatario che per malattia o infermità, attestata da certificazione medica si dovesse assentare per un periodo non superiore a sei mesi manterrà il diritto all'assegnazione dell'alloggio.

Art.16 – Norme transitorie

1. Per tutta la documentazione presentata con autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare le informazioni e i dati dichiarati, nel caso fossero dichiarazioni mendaci e non veritiere si inviterà il dichiarante a presentare entro 5 giorni lavorativi la dichiarazione corretta e si ricalcherà la posizione alla luce delle nuove informazioni decurtata di 10 punti dalla graduatoria.
2. Per tutto ciò non contemplato nel presente regolamento si rimandi alla normativa comunale, regionale e nazionale.